



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona



## AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

### AUTORIZZAZIONE N. 4 / 2020

#### IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2011, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- CONSIDERATO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. recante la disciplina dei poteri e delle funzioni del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale;
- VISTI** gli artt. 16 e 18 della Legge 8 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001 recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità portuali e delle Autorità marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il D.M.31 marzo 1995 n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali;
- VISTO** il Decreto 16 dicembre 2004 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inerente il *"Recepimento della direttiva 2001/96/CE in materia di Requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e scarico delle navi portarinfuse"*;
- VISTA** l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Ortona n. 02/2017 del 16/01/2017 avente oggetto la regolamentazione per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ortona;
- VISTA** l'Ordinanza presidenziale n. 29/2018 del 17/05/2018, recante conferma della vigenza delle Ordinanze già emanate dalla Capitaneria di Porto di Ortona, in precedenza competente;
- CONSIDERATO** che le vigenti autorizzazioni per l'espletamento delle operazioni e servizi portuali nel porto di Ortona sono scadute il 31/12/2019;
- VISTA** l'istanza del 29/11/2019 assunta al prot. di questo Ente ARR 12246 del 09/12/2019, la relativa documentazione allegata, nonché le successive modifiche ed integrazioni, da ultimo comunicate con lettera del 08/05/2020,



assunta al prot dell'ADSP al n. ARR 5409 del 08/05/2020, trasmesse a questa Autorità di Sistema Portuale dal **sig. Tommaso Nervegna**, nato il 07/05/1953 ad Ortona (CH) e residente a Ortona (CH) in via Amena,7 in qualità di Legale Rappresentante della Società **Buonefra S.r.l.** con sede in Ortona (CH), via del Porto sn – 66026, al fine di ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa portuale nel porto di Ortona per l'anno 2020;

#### CONSIDERATO

che, con Delibera n. 9 del 13/02/2020, il Comitato di Gestione ha espresso parere favorevole in ordine al rilascio delle autorizzazioni all'espletamento delle operazioni portuali nel Porto di Ortona, all'impresa Buonefra S.r.l. previa conferma del numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili ai sensi del citato art. 16 comma 7 l. 84/94;

#### PRESO ATTO

che la società Buonefra S.r.l. ha provveduto al versamento della somma di euro 3.101,03 quale canone per l'espletamento delle operazioni portuali nonché alla presentazione di polizza fidejussoria di euro 10.000,00 quale deposito cauzionale, ed infine ha presentato polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di Impresa Portuale;

#### PRESO ATTO

che l'impresa ha presentato copia del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81;

#### VISTI

gli atti d'ufficio;

### A U T O R I Z Z A

La Società **Buonefra S.r.l.** con sede in Ortona (CH), via del Porto sn – 66026 ad esercitare, nel porto di Ortona, per l'anno 2020, le **operazioni portuali di carico, scarico, deposito e movimentazione merci per conto terzi**, così come definite dall'art.16 comma 1° della L. n.84 del 28/01/1994.

La presente autorizzazione è disciplinata, oltre che dalle norme citate in premessa, anche da quelle del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di esecuzione e dalle clausole e condizioni di cui agli articoli seguenti.

#### Art. 1

La presente autorizzazione ha efficacia fino al 31 dicembre 2020 e potrà essere rinnovata, previo parere del Comitato di Gestione, su domanda dell'impresa stessa, da presentare **entro e non oltre l'1 dicembre 2020**.

#### Art. 2

La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata, in ogni momento, senza diritto ad alcun indennizzo, con provvedimento motivato da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- a) qualora i soggetti indicati di cui all'art. 4 del decreto n. 132/2001 non risultino più in possesso dell'idoneità personale o professionale all'esercizio delle attività portuali per essere incorsi in procedimenti penali e/o concorsuali;
- b) qualora la capacità tecnica-finanziaria, accertata all'atto del rilascio dell'autorizzazione risulti notevolmente ridotta e tale da pregiudicare le attività indicate;
- c) qualora non siano state rispettate le disposizioni di legge in materia di sicurezza dei lavoratori;





- d) qualora sia utilizzato personale non iscritto nei registri di cui all'art. 5 del sopraccitato D.M.;
- e) qualora non venga rispettato il tariffario comunicato all'Autorità di Sistema Portuale;
- f) in caso mancato pagamento del canone annuale nel termine fissato dall'Autorità.

### **Art. 3**

L'impresa autorizzata è direttamente responsabile, nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale e/o nei confronti di terzi, dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nonché di ogni danno causato a persone e/o cose nello svolgimento dell'attività oggetto della presente autorizzazione e/o nel suo mancato esercizio.

È ugualmente responsabile dei danni che derivino dall'inosservanza delle disposizioni impartite dall'Autorità di Sistema Portuale.

L'Autorità non assume, in dipendenza della presente autorizzazione, alcuna responsabilità verso terzi per l'opera svolta dall'impresa autorizzata e dai lavoratori della medesima.

### **Art. 4**

È fatto obbligo, inoltre, all'Impresa:

1. di fornire all'Autorità di Sistema Portuale e alla Capitaneria di Porto tutte le indicazioni che sono richieste in merito alle operazioni compiute ed all'attività svolta nel Porto di Ortona;
2. di osservare le disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro di cui al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81 e successive modifiche, al Decreto Legislativo 272/99 e successive modificazioni e gli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale del Lavoro (ILO) n° 152;
3. di informare l'Autorità di Sistema Portuale e la Capitaneria di Porto di incidenti eventualmente occorsi sul lavoro a dipendenti inviando copia delle denunce inoltrate agli organi competenti;
4. di svolgere le operazioni portuali in parola solo ed esclusivamente con i macchinari, i mezzi meccanici o gli altri strumenti in proprietà, in leasing o in locazione per un periodo non inferiore ad un anno, riportati nel registro di cui all'articolo 2 del Decreto 31 marzo 1995, n° 585. I predetti mezzi meccanici, idonei allo svolgimento delle operazioni portuali, dovranno essere assicurati, mantenuti in piena efficienza nonché dotati di tutti i sistemi di segnalazione ottico - acustici previsti dal Codice della Strada e dei prescritti verbali di verifica periodica ove richiesti;
5. di svolgere le operazioni portuali in parola solo ed esclusivamente con il personale alle proprie dipendenze iscritto nel registro di cui all'articolo 11 del Decreto 31 marzo 1995, n° 585. Il predetto personale deve essere assicurato da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali. Dovrà altresì essere iscritto nel libro Unico del Lavoro dell'Impresa ed in possesso di qualifiche idonee ed adeguate alle operazioni da svolgere, in modo tale da garantire la massima sicurezza nell'espletamento delle operazioni medesime;
6. di comunicare prontamente all'Autorità di Sistema Portuale eventuali variazioni che dovessero modificare il contenuto dei registri di cui agli artt. 2 ed 11 del D.M.31/03/1995, n° 585;
7. di osservare tutte le vigenti disposizioni di legge e segnatamente quelle di lavoro portuale, in materia doganale e di pubblica sicurezza;



8. di emettere le fatture relative alle operazioni portuali di cui all'art. 1, riportando esclusivamente le rispettive voci tariffarie, con esclusione di altri eventuali importi connessi a prestazioni estranee alle operazioni stesse;
9. di comunicare semestralmente i dati relativi alla natura ed alla quantità della merce trattata ed agli investimenti effettuati, al fine di consentire il controllo della realizzazione del programma operativo presentato.

#### Art. 5

L'impresa presta il suo incondizionato assenso affinché l'Autorità di Sistema Portuale possa prelevare, per qualsivoglia motivo, in relazione alla presente autorizzazione, somme parziali o l'intero ammontare della cauzione senza che occorra alcun diverso provvedimento emesso da altri/e Enti/Amministrazione e/o dalla Autorità Giudiziaria al ricorrere dei relativi presupposti.

Nel termine di 5 (cinque) giorni dal prelievo, l'impresa s'impegna a reintegrare la cauzione ridotta per effetto dello stesso, pena la revoca della presente autorizzazione.

#### Art. 6

Con il presente atto, l'Impresa si obbliga ad osservare, oltre che le condizioni risultanti dagli articoli precedenti, anche le disposizioni contenute nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione, fatte salve, comunque, le eventuali disposizioni legislative che in merito dovessero intervenire, nonché le altre disposizioni normative e regolamentari vigenti.

#### Art. 7

Si rilascia la presente autorizzazione in duplice esemplare, di cui uno verrà conservato agli atti di questo ufficio nel pertinente registro e l'altro sarà consegnato all'Impresa.

Ancona, li

11 MAG. 2020

Il Presidente  
Rodolfo Giampieri